

PRONTUARIO
PER LA GESTIONE DEGLI EPISODI DI MALATTIA, SOSPETTI COVID, CASI CONCLAMATI
E PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA

2° AGGIORNAMENTO del 12/11/2020 - in rosso le parti modificate

1. Premessa:

La corretta gestione degli episodi di malattia, sospetti COVID e casi conclamati, si basa sul presupposto dell'alleanza leale tra famiglie e scuola e sulla collaborazione dei medici/pediatrati di base e di ATS/ASST.

Regione Lombardia ha individuato un percorso di semplificazione e accelerazione del processo di identificazione dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica, mediante l'accesso a "Punti tampone", senza prenotazione, presentando un'autocertificazione della motivazione.

2. Accesso ai punti tampone per alunni e personale scolastico:

L'accesso ai "punti tampone" senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione è possibile a:

- a. soggetti minori
- b. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado (*non riguarda la nostra scuola*)
- c. personale scolastico docente e non docente afferente alle scuole di ogni ordine e grado

L'accesso senza prenotazione ai punti tampone può avvenire in caso di:

- rilevazione di sintomi fuori dall'ambiente scolastico a seguito di indicazione del Medico di medicina generale/ Pediatra di libera scelta.
- rilevazione di sintomi a scuola

Nell'allegato 1 è riportato l'elenco dei punti tampone.

Ove possibile sono individuati percorsi dedicati alle scuole/drive-in.

Nel box in fondo al presente documento è descritto il funzionamento dei punti tampone.

3. Gestione degli episodi di malessere che necessitano del tampone

3.1 Alunni: manifestazione del malessere a casa:

Se l'alunno manifesta un malessere a casa, ad esempio

- a. SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)
- b. DISSENTERIA
- c. CONGIUNTIVITE
- d. FORTE MAL DI TESTA
- e. ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)
- f. AGEUSIA (PERDITA GUSTO)
- g. DOLORI MUSCOLARI
- h. DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)
- i. FEBBRE uguale o superiore a 37,5°

deve restare a casa.

Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di libera scelta. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (**Modulo 2 - Allegato**).

3.2 Alunni: manifestazione del malessere a scuola

Se l'alunno manifesta un analogo malessere a scuola:

Il genitore provvede al rapido ritiro del figlio da scuola e lo accompagna al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 - Allegato) e comunque prende contatti con il proprio Pediatra di libera scelta.

Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del minore al genitore la scuola apporrà una timbratura sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (modulo 2), fermo restando comunque il raccordo con il medico curante che deve essere effettuato dalla famiglia.

3.3 Personale scolastico

Personale scolastico: in caso di malessere la persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio Medico di medicina generale. In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di autocertificazione (**Modulo 1 - Allegato**)

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a e il lavoratore NON devono andare a scuola e devono rimanere in isolamento.

4. Alunni/operatori positivi al Covid - RIENTRO A SCUOLA

La persona positiva al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:

- Di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui può seguire un tampone molecolare che se negativo conclude l'isolamento. In alternativa l'isolamento si conclude dopo 21 dall'effettuazione del tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi, anche senza effettuazione di un tampone di guarigione o in caso di persistenza della positività.

Per il rientro a scuola è necessaria l'attestazione di guarigione rilasciata dal Pediatra o Medico curante

5. Alunni/operatori classificati come contatto stretto di caso Covid a scuola - RIENTRO A SCUOLA

In presenza di casi confermati di COVID, spetta all'ATS competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica per la ricerca e la gestione dei contatti stretti.

Contatti stretti: di norma sono da ritenersi contatti stretti gli studenti dell'intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti); ad ATS competono comunque le valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti.

Tuttavia ATS ha richiesto ai Dirigenti scolastici, in presenza di informazione certa di caso positivo al

Covid-19, di anticipare ai genitori la comunicazione della quarantena della classe per 14 giorni dall'ultima giornata di lezione frequentata dal caso positivo.

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l'utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto stretto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell'esposizione.

I contatti stretti, se sono asintomatici, possono riprendere la frequenza scolastica e la vita sociale dopo:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid; trascorso tale periodo senza sintomatologia e senza la necessità di eseguire il tampone, può rientrare a scuola senza attestazione rilasciata dal PLS/MMG;

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo effettuato a partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso Covid; in questi casi il rientro a scuola dovrà avvenire previa attestazione rilasciata dal PLS/MMG. Si precisa che, data l'attuale situazione epidemiologica, l'eventuale tampone non potrà essere programmato da ATS.

6. Gestione degli episodi di malessere che non necessitano del tampone

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia in base a quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.

La scuola richiede di indicare, contestualmente alla giustificazione, il motivo dell'assenza, tramite Registro elettronico per la scuola dell'infanzia, primaria e media.

FUNZIONAMENTO DEI PUNTI TAMPONE

1. I punti tampone sono accessibili tutti i giorni **dal lunedì al sabato** indicativamente dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** e garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno
2. In fase di accesso vengono registrati i **dati anagrafici della persona da testare** (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il **numero di telefono** a cui fare riferimento
3. I punti tampone così individuati devono garantire ogni giorno l'invio prioritariamente **entro le ore 14.00** dei campioni acquisiti nella mattina e comunque il prima possibile attivando raccordi locali per una corretta organizzazione del lavoro
4. Le ATS visualizzano gli esiti tramite apposito flusso tamponi_denorm presente nella cartella online del sistema Cyberark
5. Il MMG/PLS visualizza l'esito dei tamponi sul Fascicolo Sanitario Elettronico oppure su Cruscotto Sorveglianza (la cui attivazione è prevista a fine settembre 2020).

Aggiornamento n. 2 – 12/11/ 2020²

²Gli aggiornamenti sono relativi alla pubblicazione dei seguenti documenti:

- Nota di Regione Lombardia prot. G1.2020.0031152 del 14/09/2020 precisazioni in merito alla gestione dei contatti di caso sospetto frequentante servizi educativi per l'infanzia e scuola.
- Circolare del Ministero della Salute del 24/09/2020, prot. 0030847-DGPRES-DGPRES-P
- Nota di Regione Lombardia del 26/10/2020 "Precisazioni in merito alla circolare Prot. G1.2020.0034843 del 9/10/2020 con particolare riferimento dei contatti stretti di caso alla riammissione in collettività scolastica/servizi dell'infanzia"